

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 06583/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6583 del 2024, proposto da

Mariarosaria Impagliazzo, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Marone, Giuseppe Maria Perullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, Commissione Interministeriale Ripam, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Marina Monaco, non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

a) del provvedimento in data 4.10.2024 di approvazione della graduatoria di merito del concorso, bandito dal Comune di Napoli, con atto pubblicato sul sito istituzionale del Comune, in data 27.11.2023, per il reclutamento di un contingente complessivo di 222 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Comune di Napoli, di cui, per quanto interessa, n. 72 unità con il profilo di funzionario socio educativo (Codice EDU/D), nella parte in cui, tra i soggetti idonei, non è prevista anche la ricorrente; b) di ogni atto preordinato, connesso e conseguente, ivi compresi i verbali di valutazione della prova scritta della ricorrente, nella parte in cui si valutano come errate due risposte fornite dalla ricorrente e conseguentemente non si riconosce il relativo punteggio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e di Commissione Interministeriale Ripam e di Comune di Napoli;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che è preliminare, rispetto alla decisione della domanda cautelare, avanzata in ricorso, l'esigenza d'integrare il contraddittorio, nei confronti di tutti i controinteressati, trattandosi dell'impugnativa della graduatoria del concorso in epigrafe ed essendo stato, lo stesso ricorso, notificato, allo stato, nei confronti solo di una controinteressata; integrazione del contraddittorio del resto sollecitata, nelle rispettive memorie difensive, dalle resistenti;

Ritenuto che, in ragione della pendente istanza cautelare, il cui esame presuppone, come sopra riferito, l'integrazione del contraddittorio, e dato l'alto numero delle notifiche da compiersi, che possa accogliersi l'istanza di notificazione per pubblici proclami, ex art. 41, comma 4, c.p.a. e 151 c.p.c.;

ricorrente, pertanto, etc.

- la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati debba essere effettuata esclusivamente sul sito istituzionale del ramo di amministrazione, interessata al procedimento su cui si controverte;
- su richiesta del ricorrente, il quale dovrà compilare il relativo modulo secondo le istruzioni presenti sul sito dell'Amministrazione interessata, la stessa Amministrazione dovrà pertanto pubblicare il testo integrale del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento e che lo svolgimento del processo può essere seguito, consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso, nella sottosezione "Ricerca ricorsi";
- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;
- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;
- quanto al costo da addebitare, eventualmente, alla ricorrente, per la pubblicazione sul sito istituzionale e per il rilascio dell'attestazione, si rinvia ai regolamenti vigenti, per il ramo di Amministrazione interessata;
- le dette pubblicazioni dovranno avvenire, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni, entro il termine perentorio di ulteriori 10 giorni;

Ritenuta infine l'opportunità di rinviare, in prosieguo, alla camera di consiglio, indicata in dispositivo, anche per la decisione circa la domanda cautelare di parte ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) Dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e nei modi di cui in motivazione.

Rinvia per il prosieguo alla Camera di consiglio del 5 marzo 2025.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Germana Lo Sapio, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Alfonso Graziano**

**IL PRESIDENTE**  
**Paolo Severini**

**IL SEGRETARIO**